

## **CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO**

NR. 57/2015 Ufficio Personale

**OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE RUSSO VALENTINA SERENA CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D. 1, IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE DAL SERVIZIO PER CONGEDO DI MATERNITA' ANTICIPATO**

#### **IL DIRETTORE DEL CONSORZIO**

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10/A/2015 del 8/04/2015 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 ;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 28/04/2015 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale – anni -2015- 2017" con la quale è stato autorizzato il ricorso, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Consorzio, per il triennio 2015 -2017, a forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 16 del 28/04/2015, con la quale è stata approvata la dotazione organica del Consorzio;

attesa la necessità di procedere ad una assunzione a tempo determinato per l'urgente e indifferibile sostituzione di personale assente dal servizio per fruizione di congedo di maternità anticipato al fine di non recare pregiudizio alla regolarità di funzionamento del polo territoriale cui la dipendente assente era assegnata, come si evince dalla relazione del competente Responsabile d' Area agli atti;

richiamato l'art. 1, comma 1, del D.lgs 368 del 06/09/2001, novellato dal D.L 34/2014, convertito in legge 16 maggio 2014 n. 78, che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione;

dato atto che viene pienamente rispettato il vincolo imposto dal succitato articolo di legge che prevede che il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati non possa eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione;

richiamato l'art 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche

possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011( legge di stabilità per il 2012) , che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto : “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni” con la quale si prevede che: *“al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011( legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento nei seguenti casi :*

*- (omissis)sostituzione di personale assente per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente per le quali vi è incremento di spesa, sempre nell'ambito del rispetto degli altri vincoli sul contenimento della spesa,nel caso in cui l'assenza del personale addetto impedisca l'assolvimento delle funzioni fondamentali dell'ente, e non esistano altri possibili rimedi organizzativi ( es . sostituzione di personale assente per maternità ) (omissis)*

richiamata la propria determinazione n 160 del 17/11/2010 con la quale si approvava la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Assistente Sociale;

atteso che la suddetta graduatoria può essere utilizzata anche per l'eventuale assunzione a tempo determinato di altre unità di personale nei casi previsti dal vigente CCNL Comparto Regioni /Autonomie Locali e da altre disposizioni legislative ;

dato atto che la validità della suddetta graduatoria è prorogata fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell' art 4, comma 4, del DL 31/08/2013 n 101,convertito in legge 30 ottobre 2013 n 125;

richiamato l'art 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001, novellato dall'art 4 del DL 101/2013 che testualmente recita: *“(omissis) Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;*

ritenuto di procedere allo scorrimento di tale graduatoria, al fine di individuare il contraente per la copertura del posto, a decorrere dal primo posto utile, che risulta essere il settimo in graduatoria;

dato atto che la concorrente che si è classificata al 7° posto della graduatoria, l'Assistente Sociale Rocca Valentina, ha rinunciato formalmente alla proposta di assunzione a tempo determinato con lettera prot. n 2760 del 13/04/2015;

acquisita, viceversa, la disponibilità dell' Assistente Sociale Russo Valentina Serena ( lettera prot. 2870 del 15/04/2015), atteso che la stessa si colloca al 8° posto della graduatoria di merito di che trattasi;

evidenziato che tale assunzione genera una spesa aggiuntiva rispetto a quella già consolidata e costante nel tempo ma che, in ogni caso, per effetto di cessazioni per pensionamenti nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e della rotazione per interscambio di alcuni dipendenti nonché di accoglimento di richieste a part time che hanno generato economie di spesa, viene rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008), come si evince dal prospetto allegato;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 29/12/2014 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale, ( senza tale adempimento non si sarebbe potuto instaurare alcun rapporto di lavoro con qualsivoglia tipologia di contratto pena la nullità dell'atto posto in essere) ;

considerato che viene rispettato anche il divieto di ricorrere al medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio, di cui all' art 49, comma 3 del DL 112 del 25/06/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n 133; infatti l'Assistente Sociale in questione non ha avuto nel quinquennio decorso altri rapporti di lavoro con il Consorzio;

considerato che sussistono pertanto le condizioni legittimanti il ricorso alla tipologia di assunzione a tempo determinato;

visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 06/09/2001 n. 368 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296, integrato dall'art. 3, comma 121, della legge n. 244 del 24/12/2007 e modificato dall' art. 76, comma 2, della legge 133/2008;

visto il D.L. 31/05/2010 n 78 convertito, con modificazioni ,nella Legge 30/07/2010 n. 122;

vista la legge n. 190/2014 ( legge di stabilità 2015);

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

- 1)** di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di assumere a tempo determinato e parziale 30 ore settimanali ( percentuale economica al 83,334%) l'Assistente Sociale RUSSO VALENTINA SERENA,– Cat. D/D1 per il periodo dal 04/05/2015 al 31/12/2015 in sostituzione di personale assente dal servizio per fruizione di congedo di maternità anticipato;

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2015 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008);
- 4) di demandare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al contratto individuale di lavoro;
- 5) di dare atto che la spesa per l'assunzione di che trattasi trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2015 al Tit 1, Funz 10, Serv 04, Int 01(cap 950) relativo alle spese per il Servizio Sociale Professionale.

Susa, lì 28/04/2015

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO  
F.to Anna BLAIS

AP

O:\DOCUMENTI\_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2015\RUSSO 2015.doc